



## CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

*Il Presidente*

**DECRETO N. 37/2022**

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la L.R. 12 aprile 2011, n. 9 “*Norme in materia di Servizio Idrico Integrato* ed in particolare l’art. 1, comma 9, che dispone che è organo dell’ERSI oltre al Presidente e al Consiglio Direttivo il Revisore dei Conti. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis, dell’articolo 5, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni ;

**VISTO** l’art. 12 dello Statuto dell’ERSI secondo cui: “Il Revisore dei Conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione dell’Ente. In particolare il Revisore dei Conti:

- a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina il bilancio di previsione e delle relative variazioni ed assestamento;
- d) accerta, con cadenza trimestrale, le consistenze di cassa;
- e) esprime il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulle proposte di deliberazione del Direttore Generale relative a Bilancio di previsione, Variazione ed assestamento del bilancio di previsione e Conto Consuntivo;

**PRESO ATTO** che il Revisore dei Conti dell’ERSI nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 56 del 28/11/2019 ed oggi è scaduto;

**VISTO** l’art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “*La Conferenza dei capigruppo, all’unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell’opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto*”;

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell’11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell’art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

**CONSIDERATO** che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 51 dell’11 luglio 2022, l’Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore dei conti dell’ERSI, pubblicato sul BURAT speciale n. 105 del 29.07.2022;
- ha svolto l’istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso;

- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;

**RITENUTO**, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Bucci Maurizio, in considerazione, oltretutto dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, in settori di particolare complessità anche relativi all'ambiente, della programmazione finanziaria, della revisione contabile e, financo, della consulenza globale, in contesti di operatività molto diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

**CONSIDERATO** che tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 9440 dell'1 dicembre 2022 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

**DATO ATTO** che il Dott. Maurizio Bucci, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 120902 ed iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità per poter svolgere l'incarico di Revisore dei conti dell'ERSI, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore dei conti dell'ERSI, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 9481 del 5 dicembre 2002, e ha reso la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

**RICHIAMATA** la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli enti regionali*" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.*";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*";
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale*

*ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”;*

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: “*Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;*
- l'art. 12 dello Statuto dell'ERSI in base al quale trovano applicazione le cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del TUEL e i limiti all'affidamento degli incarichi ai sensi dell'art. 238 del TUEL, in quanto compatibili con la struttura dell'ERSI;

**CONSIDERATO** che il Servizio Affari istituzionali ed europei ha svolto l'istruttoria in merito alla predetta dichiarazione ritenendola conclusa, senza ulteriori rilievi;

**RITENUTO** di poter provvedere alla nomina del Revisore dei conti dell'ERSI.

## **D E C R E T A**

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- 1 di nominare** Revisore dei conti dell'ERSI il Dott. **Bucci Maurizio**;
- 2 di dare atto** che all'organo di revisione compete:
  - ai sensi dell'art. 1, comma 9 bis, della L.R. 9/2011 un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ERSI da disposizioni di legge;
  - ai sensi dell'art. 1 comma 9 ter della L.R. 9/2011, il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'ERSI”;
  - ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009 di rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ERSI, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
- 3 di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:
  - al nominato,
  - al Presidente dell'ERSI,
  - al Presidente della Giunta regionale;

- 4 di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

*L'Aquila, li 12/12/2022*

IL PRESIDENTE  
*Lorenzo Sospiri*